



FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO “MICROCREDITO”

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU FIDIMED

FIDIMED – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi p.a. - è un confidi intermediario finanziario con sede legale e direzione generale in via Siracusa 1/E, 90141 Palermo, telefono 091 341889, telefax 091 309700, web www.fidimed.eu, posta elettronica info@fidimed.eu, n. 00730360823 Registro delle Imprese di Palermo / Codice Fiscale / Partita IVA, iscritta al n. A109457 dell’Albo delle Società Cooperative, intermediario finanziario vigilato art. 106 T.U.B. codice identificativo 19542.0.

Da compilare solo in caso di “OFFERTA FUORI SEDE”

Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente

Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra _____

Con la qualifica di: _____ Della società _____ Iscrizione all’OAM n. _____

Indirizzo _____ Telefono: _____ E-mail: _____

Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

(luogo e data)

(firma del cliente)

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E RISCHI CONNESSI ALL’OPERAZIONE

L’operazione è relativa ad un finanziamento in euro a medio/lungo termine, finalizzato a sostenere l’autoimpiego, l’avvio di nuove imprese e la realizzazione di un nuovo progetto di sviluppo nell’ambito di iniziative esistenti ubicate sul territorio nazionale, con durata massima 7 anni, incluso l’eventuale preammortamento (massimo 12 mesi).

Il finanziamento può essere destinato ai Soggetti beneficiari di cui all’art. 1 Decreto MEF 176/2014:

- lavoratori autonomi, ditte individuali che abbiano la Partita IVA aperta da non oltre 5 anni ed un numero di dipendenti non superiore a 5 unità;
- associazioni, società di persone, srl semplificate, società cooperative che abbiano non oltre 10 dipendenti, un attivo massimo di euro 300.000, ricavi non superiori ad euro 200.000 e debiti non superiori ad euro 100.000.
- Può essere finanziato da un importo minimo di 10.000 Euro a un importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario a copertura fino al 100% della necessità prevista entro il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.

La delibera del finanziamento è condizionata all’ammissione della Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96. L’impresa deve quindi ottenere la concessione di una garanzia pubblica diretta (concessa direttamente ai soggetti finanziatori) o controgaranzia (concessa ai soggetti garanti); la garanzia diretta può coprire fino all’80% dell’operazione finanziaria, la controgaranzia può coprire fino all’80% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia a condizione che lo stesso non abbia garantito più dell’ 80% dell’operazione finanziaria.

Il finanziamento può essere assistito oltre che dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI anche da fideiussione e/o garanzia di un Confidi (Consorzio o Cooperativa Collettiva Fidi) limitatamente alla parte residuale del 20%.

Le finalità dei finanziamenti sono quelle definite nell’art. 2 Decreto MEF 176/2014:

- acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci

A supporto dei Soggetti beneficiari sono previsti i Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti all’art. 3 Decreto MEF 176/2014.

L’intermediario finanziatore è tenuto a prestare, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Nel caso di applicazione di Tasso Variabile, possono verificarsi variazioni rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

Tasso Fisso nominale annuo pari al 5,95% stabilito in sede di stipula del contratto;

Tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di tre punti, comunque non superiore al tasso soglia antiusura ai sensi della legge 108/1996 per la corrispondente categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" rilevato alla data di stipula.

Calcolo esemplificativo per un prestito di € 20.000,00 con durata complessiva di 72 mesi, senza pre ammortamento e con pre ammortamento di 6 mesi.

Tasso Annuo Nominale	Durata	Oneri di pre-ammortamento	Importo della rata mensile	Tasso Annuo Effettivo Globale
5,95 %	7 anni	€ 0,00	€ 291,21	8,48%
5,95 %	7 anni	€ 590,00	€ 309,33	9,48%

SPESE

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Istruttoria – 3,00% calcolata sull'importo del mutuo.

Attività di Tutoraggio – pari ad € 700,00 per importi sino ad € 12.000,00 - pari ad € 1.000,00 per importi oltre € 12.000,00

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

Gestione pratica € 0,00

Incasso rata € 3,00

Comunicazioni Invio avviso di scadenza cartaceo Non previste

Informativa pre-contrattuale non previste

Invio comunicazioni periodiche di trasparenza € 2,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento per posta elettronica.

Invio comunicazioni per variazione condizioni € 0,00

Commissione per estinzione anticipata € 0,00

Accollo Non previste

Variazioni societarie Non previste

Modifica concordata dei termini contrattuali Non previste

Ripartizioni/riduzioni del finanziamento Non previste

Certificazione attestante il debito residuo Non previste

Certificazione interessi passivi Non previste

Spese per eventuali visure Non previste

Sospensione pagamento rate Non prevista

PIANO DI AMMORTAMENTO

Piano di ammortamento con rate costanti, composte da una quota capitale e da una quota interessi prefissate al momento della stipula del contratto di finanziamento (quota interessi decrescente con quota capitale crescente).

Tasso di preammortamento pari al tasso di ammortamento (tasso d'interesse nominale annuo)

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi periodicità mensile - 360/360 (Tasso fisso o variabile))

Modalità di rimborso mediante rate posticipate mensili costanti di capitale e interessi.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Imposta sostitutiva Il cliente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

SEZIONE IV - ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE, RECLAMI

Estinzione anticipata - Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento con un preavviso di 90 giorni. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto, tutto insieme, prima della scadenza del finanziamento. Per detta estinzione anticipata il cliente dovrà corrispondere alla Banca il capitale residuo più eventuali rate arretrate maggiorate degli interessi di mora. Il cliente dovrà inviare apposita comunicazione scritta di rinuncia al finanziamento.

Portabilità del finanziamento - Ai sensi dell'art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario. Tempi massimi per la chiusura del rapporto: 30 giorni

Decadenza e revoca del finanziamento - Il finanziamento concesso è soggetto a revoca, con conseguente decadenza del beneficio del termine e obbligo di restituzione del finanziamento erogato, per la parte non ancora rimborsata, oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti, qualora nel periodo di durata del finanziamento si verificano i seguenti casi:

- a) il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
- b) il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione ad eccezione del caso in cui l'impresa perda i requisiti di microimpresa per effetto di crescita interna;
- c) per inadempimento della Debitrice rispetto agli obblighi previsti nell'Avviso nella domanda e in tutta la documentazione prodotta;
- d) raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 giorni di scadenza relativamente al rimborso delle rate di finanziamento con conseguente passaggio a sofferenza del credito;
- e) per destinazione dell'intervento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal progetto ammesso a finanziamento;
- f) per cessione, alienazione o distruzione dei beni acquistati con il finanziamento prima che sia decorso il termine di cinque anni dal loro acquisto (ove applicabile);
- g) per la realizzazione del progetto in un luogo diverso da quello indicato nella domanda di finanziamento;
- h) per cessazione di attività da parte della Debitrice;
- i) modifiche della compagine sociale.

Reclami - Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Contenzioso, Via Siracusa 1/E, 90141 Palermo, indirizzo e-mail info@fidimed.eu, indirizzo di posta elettronica certificata confidipalermo@legalmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR - www.conciliatorebancario.it - qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

SEZIONE V - LEGENDA

Accollo - Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Durata del finanziamento - Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.

Estinzione anticipata - Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.

Finanziamento a tasso fisso - Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

Imposta sostitutiva - L'imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale superiore a 18 mesi.

Istruttoria - Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Microimpresa - Impresa che rispetta i requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del DM 176/2014.

Piano di ammortamento - Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Portabilità - Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

Preammortamento - È il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.

Quota capitale - Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito

Quota interessi - Quota della rata costituita dagli interessi maturati

Rata - Pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Rata costante - La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Rimborso in un'unica soluzione - L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

TAN (Tasso di interesse nominale annuo) - Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Spread - Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)- Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Variabile - Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) - Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.